

STATUTO

SKILL FORM S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCAFATI SA VIA DELLA RESISTENZA 4

Numero REA: SA - 483076

Codice fiscale: 05908750655

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REP.N. 4767 E RACC.N. 3897

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., con la denominazione sociale:

"SKILL FORM S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

La società è un'impresa sociale con forma giuridica di s.r.l. ed intende esercitare in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La società adotta norme statutarie volte a garantire una gestione responsabile, trasparente e coerente con il proprio movimento ideale, che vuole porre, alla base delle proprie attività, così come del proprio funzionamento, l'idea che la musica, le arti e la cultura in genere, siano strumento di emancipazione, inclusione e integrazione, forme espressive in grado di sprigionare nuove energie e rompere barriere sociali, nella consapevolezza che la costruzione del bene comune richiede l'impegno delle imprese a produrre congiuntamente valore umano, sociale ed economico, e pertanto si propone di diffondere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e sperimentali tese a valorizzare l'educazione e la formazione anche attraverso la musica e le altre arti e ad utilizzarle quale strumento per favorire apprendimento, esperienza sociale ed azione pedagogica.

Articolo 2 - OGGETTO

La società, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra ha per oggetto, senza scopo di lucro, lo svolgimento, in via stabile e principale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere d), g), h), i) et l) del citato D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., delle seguenti attività, e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

Nello specifico la società svolgerà le seguenti attività:

- formazione del personale docente sia negli ambiti trasversa-

li, quali: 1. Didattica e metodologie; 2. Metodologie e attività laboratoriali; 3. Innovazione didattica e didattica digitale; 4. Didattica per competenze e competenze trasversali; 5. Gli apprendimenti, sia negli ambiti specifici, quali: 1. Educazione alla cultura economica; 2. Orientamento e Dispersione scolastica; 3. Bisogni individuali e sociali dello studente; 4. Problemi della valutazione individuale e di sistema; 5. Alternanza scuola-lavoro; 6. Inclusione scolastica e sociale; 7. Dialogo interculturale e interreligioso; 8. Gestione della classe e problematiche relazionali; 9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; 12. Cittadinanza attiva e legalità; 13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;

- ideazione e organizzazione di format di iniziative musicali quali ad esempio concerti, festival, contest musicali, sessioni di ascolto, musicoterapia, concorsi e premi musicali;

- formazione rivolta a minori ed adulti attraverso l'istituzione di scuole, corsi, percorsi di accademy nel campo musicale (masterclass), della cultura e della comunicazione;

- realizzazione di reti formative attraverso partnership con Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti scolastici pubblici, paritari e privati, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali e gli enti culturali;

- ideazione ed organizzazione di manifestazioni culturali, convegni, congressi e conventions in merito all'attività musicale ed all'industria musicale;

- ideazione ed organizzazione di iniziative che utilizzano la musica come strumento di sensibilizzazione su tematiche sociali, di integrazione culturale e inclusione sociale nonché tematiche ambientali;

- promozione di occupazione stabile in campo musicale;

- attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in ambito musicale ed ogni altra forma artistica, con l'utilizzo e sfruttamento dei risultati prodotti;

- la pubblicazione e la vendita di e-books inerenti a quanto sopra;

- l'organizzazione e la gestione di congressi, meetings, convegni, conferenze, fiere, iniziative culturali, manifestazioni ricreative e di ogni altra attività di svago ed intrattenimento finalizzata allo sviluppo sociale, culturale, economico e produttivo di territori, imprese e cittadini.

La società, impresa sociale senza scopo di lucro, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà assumere partecipazioni in altre società o enti aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere

qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e Passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a Finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede in Scafati (SA).

Con deliberazioni assunte a norma di legge, potranno essere stabiliti nonché soppressi uffici, agenzie, succursali, magazzini, rappresentanze, sedi secondarie e recapiti in altre località sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al **31 dicembre 2055**, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 5 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro imprese. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 6 - CAPITALE

Il capitale sociale è di **euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci, con il consenso di tutti i soci, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi dell'art. 2464 del codice civile.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Spetta dunque in ogni caso il diritto di sottoscrizione ai soci: esso potrà essere limitato solo con il consenso degli aventi diritto.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata può essere omissivo.

ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera.

I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONI SOCIALI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salva la possibilità di attribuire diritti particolari a uno o più soci che attribuiscano il diritto di voto in misura superiore alla propria partecipazione.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il Registro delle Imprese competente dall'atto di trasferimento. Nel caso in cui non siano osservate le regole indicate nel presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti sociali.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di **prelazione**.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altre forme equipollenti, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dallo statuto per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle con-

dizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinunzia al diritto di prelazione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa - previa esibizione del mandato fiduciario - agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto previsto nel presente articolo e quindi non opera alcun diritto di prelazione.

ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, i soci superstiti dovranno liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano continuare l'attività sociale con gli eredi e questi vi acconsentano.

È fatto salvo il diritto di recesso previsto dall'art. 2469, comma 2, del codice Civile qualora nel caso concreto si impedisca il trasferimento *mortis causa* della partecipazione sociale.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Dette previsioni si applicano anche nel caso di recesso esercitato dagli eredi o legatari ai sensi dell'art. 2469, secondo comma, c.c.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

SEZIONE III - ORGANI SOCIALI

III.1 - L'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di

membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due a cinque Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) onorabilità:

- assenza di precedenti penali e di carichi pendenti
- assenza di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.;

b) professionalità:

- possesso di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività sociale acquisita mediante lo svolgimento di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso altre imprese ovvero il possesso di specifici titoli professionali e/o abilitativi;

c) indipendenza:

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, o la maggioranza in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo è convocata da uno qualsiasi degli amministratori uscenti o dall'organo di controllo, se nominato.

In presenza di un Consiglio di Amministrazione composto da due

membri, in caso di dissenso tra loro decade l'intero Consiglio.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti avranno diritto di nominare un componente dell'organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale (trattamento di fine mandato). L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. In ogni caso i compensi complessivamente previsti a favore degli amministratori, ivi compresi quelli a favore degli amministratori investiti di particolari incombenze, non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

ARTICOLO 13 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ARTICOLO 14 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori

delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta;
- f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

h) le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Non possono assumere la presidenza della società rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

III.2 - IL CONTROLLO

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La gestione della società è controllata da un Organo di controllo, nominato con decisione dei soci, che potrà essere costituito da un solo membro (sindaco unico) oppure da un organo collegiale (collegio sindacale) per la cui composizione e funzionamento si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni.

I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Il compenso dei Sindaci è determinato con decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare, quanto previsto al comma 5 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti avranno diritto di nominare un componente dell'organo di controllo.

III.3 - L'ASSEMBLEA E LE ALTRE DECISIONI COLLEGIALI DEI SOCI

ARTICOLO 17 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale so-

ziale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzianti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo e, ove pluripersonale, del suo presidente;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci;
- 8) l'approvazione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017, di regolamenti aziendali che prevedano adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività e nei quali siano specificati i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nelle attività della società loro spettanti.

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma del D.Lgs. n. 112/2017, hanno diritto di partecipare all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, tramite un loro rappresentante, senza diritto di voto i lavoratori e gli utenti della società. I regolamenti di cui al successivo art. 23 potranno disciplinare ulteriori casi e particolari modalità di partecipazione da parte dei soggetti sopraindicati.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, terzo comma c.c.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e risultante dal Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove nominato, oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta salvi i casi in cui la legge richiede il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ovvero quorum deliberativi superiori; in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società. Non si applicano i limiti di cui all'art. 2372 comma cinque del codice civile ed è ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale ai sensi di legge, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i soci, inoltre, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché devono poter ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il notaio qualora questo sia presente.

ARTICOLO 19 - PROCEDURA SCRITTA

Le decisioni dei soci, salve le limitazioni di legge, di cui sopra possono essere adottate mediante procedura scritta. La procedura scritta può essere iniziata solo dagli amministratori della società. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto delle risultanze presso il competente Registro delle imprese ovvero relativa attestazione degli amministratori.

La procedura scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Si intende per forma scritta anche il documento informatico.

La decisione è adottata mediante approvazione scritta di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. Si intende per approvazione anche l'apposizione di una firma elettronica non qualificata.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Per le modalità di consultazione ed il conteggio dei voti, si applicano, per quanto compatibili, le norme di statuto e di legge in materia di assemblea.

SEZIONE IV - IL BILANCIO

ARTICOLO 20 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In quest'ultimo caso gli amministratori devono verificare le ragioni della dilazione e segnalare tali ragioni in seno alla relazione sulla gestione o, se non tenuti a redigerla, nella nota integrativa al bilancio.

L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio e gli avanzi di gestione, salva diversa destinazione prevista da inderogabili disposizioni di legge, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea che approva il bilancio, a maggioranza assoluta del numero dei soci presenti in assemblea, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissioni di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

SEZIONE V - SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE
Articolo 21 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'assemblea, a norma dell'art. 2487 del codice civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/2017;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Terminata la liquidazione, il patrimonio residuo dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., sarà devoluto, con delibera dell'assemblea dei soci, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del citato D.Lgs. n. 112/2017.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente in base alla sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla domanda di arbitrato.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere nei termini di cui all'articolo 820 c.p.c. che decorrono dalla data di accettazione della propria nomina. L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto. Il lodo sarà appellabile.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette ad arbitrato ai sensi del presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'Organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

ARTICOLO 23 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la società, su proposta dell'organo amministrativo e con delibera dell'assemblea dei soci, adotta uno o più regolamenti aziendali che prevedano e disciplinino adegua-

te forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali. Detti regolamenti dovranno specificare i diritti di informazione e le modalità di consultazione e partecipazione nelle attività della società dei soggetti suindicati, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati, individuando e specificando eventuali altri casi di partecipazione all'assemblea e determinandone le concrete modalità.

ARTICOLO 24 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112 e, ove compatibili, dalle norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

F.to Francesco D'Aprèa

F.to Rachele Campanini (l.s.)

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22,
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Borgo Virgilio, il giorno 11 settembre 2024

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio
2007 mediante M.U.I.